



CITTA' DI SALSOMAGGIORE TERME

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29/09/2020

SOMMARIO

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 - Definizioni	3
Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento	3
Articolo 3 - Entrate tributarie comunali	3
Articolo 4 - Agevolazioni tributarie	3
Articolo 5 - Aliquote e tariffe	4
Titolo II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	4
Articolo 6 - Forma di gestione	4
Articolo 7 - Il funzionario responsabile del tributo	5
Articolo 8 - Dichiarazione tributaria	5
Articolo 9 - Attività di controllo	5
Articolo 10 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali	6
Articolo 11 - Rapporti con il contribuente	6
Articolo 12 - Interpello del contribuente	6
Articolo 13 - Avviso di accertamento esecutivo	6
Articolo 14 - Notificazione	8
Articolo 15 - Contenzioso	8
Articolo 16 - L'autotutela	8
Articolo 17 - Accertamento con adesione	9
Articolo 18 - Definizione agevolata	10
Titolo III - RISCOSSIONE E RIMBORSI	10
Articolo 19 - Riscossione	10
Articolo 20 - Sospensione e dilazione del versamento	11
Articolo 21 - Rimborsi	12
Articolo 22 - Limiti di esenzione per versamenti, rimborsi ed accertamenti	12
Titolo IV – SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO	12
Articolo 23 - Sanzioni tributarie e ravvedimento operoso	13
Articolo 24 - Cause di non punibilità	14
Titolo V - NORME FINALI E TRANSITORIE	14
Articolo 25 - Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento	14

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento s'intende:
 - a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini dell'obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
 - b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);
 - c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;
 - d) per "dichiarazione", la dichiarazione, la denuncia o la comunicazione, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
 - e) per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
 - f) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque l'entrata avente natura tributaria.

Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.
4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Articolo 3 - Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

Articolo 4 - Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.

2. Eventuali agevolazioni previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio comunale nell'ipotesi in cui la legge, che le prevede, non abbia carattere cogente.
3. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa è ammessa una dichiarazione sostitutiva, non soggetta ad autenticazione, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa o trasmessa, debitamente sottoscritta, allegando copia del documento d'identità. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

Articolo 5 - Aliquote e tariffe

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, in base alle rispettive competenze stabilite dalla normativa vigente, determinano le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.
2. All'aggiornamento delle misure delle aliquote e delle tariffe provvedono direttamente i medesimi organi.
3. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.
4. In caso di mancata adozione della deliberazione concernente le aliquote e le tariffe nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate quelle già in vigore.

Titolo II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Articolo 6 - Forma di gestione

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Qualora la gestione diretta del tributo risulti impossibile o svantaggiosa, il Comune deciderà fra la possibilità di una gestione associata e l'affidamento a terzi. L'affidamento a terzi potrà essere effettuato anche disgiuntamente per liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi ed in tal caso il Comune dovrà attenersi a quanto stabilito dal D.Lgs. 15/12/97 n. 446.
2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.
3. Per l'affidamento della gestione a terzi del tributo, anche per la sola attività di accertamento istruttorio, come definita dall'articolo 1, lettera b) del presente regolamento, il Comune procederà in base alla normativa vigente e al Regolamento comunale dei contratti.

Articolo 7 - Il funzionario responsabile del tributo

1. Per ogni tributo di competenza del Comune, la Giunta Comunale designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
2. In particolare, il dipendente designato responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento, riscossione e di applicazione delle sanzioni e degli interessi;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale del tributo;
 - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva relativi a tributi;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) cura il contenzioso come disposto dall'articolo 15;
 - f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 16, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 17;
 - g) in caso di attività istruttoria del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

Articolo 8 - Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.

Articolo 9 - Attività di controllo

1. Il Servizio Tributi provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Spetta alla Giunta Comunale, in sede di definizione degli obiettivi del piano esecutivo di gestione, decidere le azioni di controllo da svolgersi relativamente ai singoli tributi.
3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, dell'entità dell'evasione presunta, nonché della capacità operativa del Servizio Tributi in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
4. Ai fini del potenziamento del Servizio Tributi del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale può attribuire progetti speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, con compensi rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati.
5. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 241/1990 con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli da 7 a 13.

Articolo 10 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi stabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dal Servizio Tributi nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale mancato adempimento il responsabile del Servizio Tributi informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica al Servizio Tributi.

Articolo 11 - Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.

Articolo 12 - Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro 90 giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti casi concreti e personali con riferimento all'applicazione di tributi locali di diretta gestione del Comune, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni in materia. La presentazione dell'istanza non modifica le scadenze tributarie.
2. L'istanza viene esaminata dal Responsabile del Servizio Tributi, dal Dirigente a cui il servizio si riferisce e dal Segretario Comunale per la formulazione della risposta. La risposta del Comune, scritta e motivata, vincola l'Ente con esclusivo riferimento alla questione dell'istanza ed al contribuente che l'ha formulata. Qualora non venga comunicata al contribuente la propria risposta entro il termine sopraindicato, si intende che l'Amministrazione Comunale concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente. Qualsiasi atto emanato in difformità della risposta, espressa o tacita, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta nei termini sopra specificati.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello presentata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il Comune può rispondere collettivamente anche attraverso mezzi di informazione locale.
5. Per le questioni di grande complessità, il Comune può incaricare un professionista esterno che fornisca un concreto ausilio nella formulazione della risposta alle istanze di interpello.
6. Qualsiasi istanza che non risponda alle condizioni, modalità e caratteristiche di cui ai punti precedenti non può essere considerata "istanza di interpello".

Articolo 13 - Avviso di accertamento esecutivo

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296., fatte salve eventuali modifiche normative.

2. L'esercizio della potestà accertativa per il recupero delle somme dovute e non corrisposte e l'applicazione delle eventuali sanzioni ed interessi è effettuata secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente.
3. La misura degli interessi è quella stabilita dallo Stato per gli interessi legali.
4. Mediante motivato avviso di accertamento esecutivo il Comune:
 - a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
 - b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
 - e) applica le sanzioni e gli interessi collegati al tributo in accertamento.
5. La motivazione dell'avviso comporta l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato l'emissione dell'avviso medesimo. Se nella motivazione dell'avviso si fa riferimento ad un altro atto non conosciuto o non conoscibile, né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
6. L'avviso di cui al comma 1 deve tassativamente indicare:
 - l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - il funzionario responsabile del procedimento presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - le modalità, il termine e l'organo cui è possibile ricorrere avverso l'atto;
 - il termine entro cui effettuare il pagamento dell'atto.
7. L'avviso di cui al comma 1 deve contenere altresì l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
8. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
9. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
10. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario

responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Articolo 14 - Notificazione

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può essere effettuata anche tramite:
 - a) raccomandata postale con ricevuta di ritorno;
 - b) PEC (posta elettronica certificata).
2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali del Servizio Tributi, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

Articolo 15 - Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune può favorire, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso tributario, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.
2. Tuttavia, spetta sempre al Sindaco (previa autorizzazione della Giunta Comunale) costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del Responsabile del Servizio Tributi, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso. Il delegato del Sindaco potrà essere scelto anche fra esperti esterni alla struttura comunale.
3. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato. Spetta al delegato del Sindaco compiere tutti gli atti e dare avvio a tutte le procedure necessarie per la difesa degli interessi del Comune. Il funzionario responsabile potrà rifiutare l'eventuale incarico di delega del Sindaco, motivandolo. Il Responsabile del Servizio Tributi dovrà comunque tempestivamente segnalare al Sindaco l'insorgere del contenzioso, prestare ogni necessaria assistenza e fornire ogni utile informazione al delegato dal Sindaco. Tale tipo di collaborazione ed attività dovrà essere prestata dal funzionario responsabile anche nel caso di gestione associata del contenzioso tributario con altri comuni.

Articolo 16 - L'autotutela

1. Il Responsabile del Servizio Tributi, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere suddetto spetta al Dirigente della struttura della quale fa parte il Servizio Tributi.
3. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il Responsabile del Servizio Tributi segnala al Sindaco l'interesse del Comune ad attivarsi mediante autotutela e, in mancanza di diniego entro 20 giorni dalla segnalazione, può annullare, in tutto o in parte, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per l'eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il Responsabile del Servizio Tributi può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo, evidente errore logico, errore sul presupposto del tributo;
 - b) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - e) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - f) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati, negati in precedenza.
6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Articolo 17 - Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili, escludendo la fase del contraddittorio endoprocedimentale.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente per questioni di fatto che, ad esempio, si risolvono in apprezzamenti valutativi o nel riconoscimento di agevolazioni d'imposta previste dalle norme che disciplinano i singoli tributi, con esclusione delle questioni che attengono alla corretta interpretazione di leggi nonché, in generale, delle fattispecie in cui l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
3. L'accertamento con adesione può essere attivato:
 - **dal Servizio Tributi**: l'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, può invitare il contribuente a comparire per una eventuale definizione del rapporto tributario, mediante applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.
 - **dal contribuente**: l'utente che ha ricevuto l'avviso di accertamento, non preceduto dall'invito a comparire, può presentare all'ufficio, entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto, istanza in carta libera per addivenire all'adesione dell'accertamento. Il termine per la proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo è sospeso per un periodo di 90 giorni, decorrente dalla data di presentazione della richiesta. L'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, invita il contribuente a comparire nel giorno

fissato. La mancata comparizione comporta la rinuncia alla definizione dell'atto mediante l'applicazione del presente istituto. Se la definizione non riesce entro i predetti 90 giorni, il contribuente può comunque ricorrere al giudice tributario entro i termini fissati dalla normativa vigente.

4. Copia dell'atto di accertamento con adesione, debitamente motivato e sottoscritto dalle parti, è rilasciata a cura del funzionario responsabile del tributo al contribuente o al suo rappresentante.
5. La determinazione delle sanzioni, la quantificazione degli interessi, la rateizzazione dell'importo complessivamente dovuto, sono disciplinate dalle norme contenute nel decreto legislativo n. 218/1997.

Articolo 18 - Definizione agevolata

1. Il contribuente al quale vengono irrogate sanzioni col procedimento di cui all'articolo 16 del D. Lgs. 472/1997, oppure col procedimento di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 472/1997 (irrogazione della sanzione con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica) può accedere alla definizione agevolata col pagamento di 1/3 della sanzione irrogata entro il termine della proposizione del ricorso.
2. Nel caso di tributo riscuotibile mediante ruoli, il contribuente potrà formalizzare la propria volontà di aderire alla definizione agevolata sottoscrivendo apposito modulo allegato o spazio dell'avviso di accertamento e restituendolo al Servizio Tributi (o Concessionario nel caso di tributo ceduto in concessione) entro il termine della proposizione del ricorso.

Titolo III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 19 - Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di Legge.
2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.
3. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792-804 della L. 160/2019 e s.m.i. e delle misure disciplinate dal titolo II del DPR n. 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto all'art. 48 bis del medesimo decreto.
Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario, il Responsabile del tributo procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
4. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Responsabile del tributo valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
5. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
6. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - a) il Comune di Salsomaggiore Terme;

- b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A.;
 - c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
7. Il Responsabile del tributo o dell'entrata patrimoniale e il Dirigente competente a cui il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) ha assegnato l'entrata individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio Comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.
 8. Il Servizio Tributi, in caso di necessità da parte di altri uffici comunali, collabora anche alla riscossione delle entrate comunali non tributarie. In tal caso, le liste di carico per la riscossione coattiva delle entrate vengono predisposte dai singoli uffici che gestiscono le entrate suddette e corredate da dichiarazione, sottoscritta dal Responsabile del settore e dal Dirigente a cui l'ufficio appartiene, attestante la sussistenza del titolo giuridico per la riscossione.
 9. Il Dirigente competente, a cui il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) ha assegnato l'entrata, predispone la predetta lista di carico e provvede, nel rispetto dei termini di legge, ad inviare la stessa direttamente al Concessionario della riscossione, per l'avvio delle relative procedure di riscossione coattiva, nonché provvede all'emissione di eventuali sgravi o discarichi e alla verifica dell'attività svolta dal Concessionario per le entrate di competenza.
 10. Per gli avvisi di accertamento emessi precedentemente al 01/01/2020 gli atti di riscossione seguono le disposizioni legislative e regolamentari previgenti all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019.

Articolo 20 - Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali, emergenze sanitarie o particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. Il Responsabile del Servizio Tributi, il Dirigente del Servizio o la ditta incaricata dal comune possono eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, secondo il seguente schema:
 - a) fino a 24 rate mensili se il debito tributario arretrato è di importo fino ad € 3.000,00;
 - b) fino a 48 rate mensili se il debito tributario arretrato è di importo compreso tra € 3.000,01 ed € 6.000,00;
 - c) fino a 60 rate mensili se il debito tributario arretrato è di importo oltre i € 6.000,01 previa applicazione degli interessi al tasso legale.In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo o fino ad un massimo di 60 rate.
Nel caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e

deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

3. Il Comune può autonomamente stabilire, per i tributi per i quali è previsto il pagamento diretto, i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi.

Articolo 21 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo. Per i tributi il cui pagamento è stato rateizzato il termine decorre dalla data di pagamento della prima rata. I termini sopraindicati devono intendersi riferiti ai tributi per i quali è previsto il pagamento diretto. Per i tributi con riscossione mediante ruoli rimangono validi i termini stabiliti dalle leggi di riferimento.
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 16, comma 6, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino alla prescrizione decennale.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con r.r. o PEC (posta elettronica certificata), il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.
5. Sulle somme dovute a rimborso si applicano gli interessi nella misura prevista dall'art. 13, comma 1), lettera e) del presente regolamento. Quando il rimborso è dovuto ad errore del contribuente gli interessi decorrono dalla data dell'istanza di rimborso.

Articolo 22 - Limiti di esenzione per versamenti, rimborsi ed accertamenti

1. Accertamenti: l'ufficio non procederà all'emissione di avvisi di accertamento di importo inferiore o uguale a € 12,00.
2. Versamenti: per i tributi con riscossione mediante versamento diretto non si farà luogo al pagamento di imposte o tasse con importo annuo inferiore o uguale a € 12,00.
3. Rimborsi: l'ufficio non effettuerà rimborsi in cui, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, gli importi di tributo, eventuali accessori, addizionali, sanzioni ed interessi, l'importo non risulti superiore a € 12,00.
4. Gli importi di cui ai commi precedenti devono intendersi riferiti ad ogni singolo periodo d'imposta. Ciò significa che nell'eventuale avviso di accertamento cumulante vari anni o periodi d'imposta, la misura della sanzione è determinata con riferimento all'importo del tributo o del maggior tributo accertato per ogni singolo anno o periodo d'imposta.

Titolo IV – SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Articolo 23 - Sanzioni tributarie e ravvedimento operoso

1. Si applicano le disposizioni di legge vigenti circa l'irrogazione e la definizione amministrativa delle sanzioni.
2. Competono al Responsabile del Servizio Tributi tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive, l'irrogazione delle sanzioni.
3. Tenuto conto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge per le varie fattispecie di violazioni, le sanzioni tributarie amministrative sono applicate avuto riguardo ai criteri oggettivi e soggettivi indicati dalla legge (personalità dell'autore, le sue condizioni economiche e simili) e, se non in contrasto con esse, sono irrogate al minimo di legge.
4. L'omesso versamento, anche parziale, del tributo nei termini previsti comporta l'applicazione della sanzione del 30% del tributo o del maggior tributo dovuto.
5. In caso di violazione dell'obbligo di pagamento del tributo o di un acconto si applicano le vigenti disposizioni in materia di ravvedimento operoso, così come dettate dall'art. 13 del D.lgs. 472/1997, come da ultimo modificato dal D.L. 124/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157 e s.m.i.
6. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure:
 - a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
 - e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;

- f) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
7. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
8. In deroga al comma precedente è consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento, beneficiando della riduzione delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1 lettere a), a- bis), b), b-bis) e b-ter) del D.Lgs n. 472/1997 e s.m.i. e richiamate dal comma 1, lettere da a) ad e) del presente Regolamento, anche in caso di versamento frazionato, purché effettuato entro i relativi termini prescritti da tale disposizione e dandone comunicazione al Servizio Tributi.

Articolo 24 - Cause di non punibilità

1. È esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale, commesse in sede di versamento, non incidenti sull'individuazione del soggetto passivo d'imposta o sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.
2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

Titolo V - NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 25 - Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020 con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.